



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

(approvato con deliberazione C.C. n.21 del 29.07.2026)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per la concessione di benefici, comunque denominati a soggetti pubblici e privati, assicurando l'impiego delle risorse del bilancio comunale per le finalità di interesse generale individuate dall'Amministrazione comunale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione e, nel contempo, la correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo come previsto all'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
2. L'osservanza dei criteri e delle procedure stabiliti dal presente regolamento costituisce condizione di legittimità degli atti di concessione dei benefici da parte del Comune e deve risultare dai singoli provvedimenti.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione può riconoscere benefici economici ed associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - a. culturali, turistiche, celebrative;
 - b. educative e formative;
 - c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - d. socio-assistenziale, socio sanitarie;
 - e. di promozione della salute;
 - f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - g. a carattere sportivo e ricreativo;
 - h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
 - i. di protezione civile;
 - j. di promozione dello sviluppo economico

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o di regolamento.
 - con riferimento a benefici economici dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune di San Francesco al Campo si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione
 - ai rimborsi previsti da convenzioni con enti del terzo settore ex art. 17 D.lgs 117/2017 ovvero da altri rapporti convenzionali previsti da leggi specifiche.
 - alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici o a servizi a domanda individuale a favore del Comune di San Francesco al Campo.
 - Ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune di San Francesco al Campo partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione.
 - Ai benefici economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti.
 - A ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune di San Francesco al Campo interviene con apposita disciplina (per esempio contributi specifici a istituzioni scolastiche)

Art. 3 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dall'Amministrazione Comunale.
5. I progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate.

Articolo 4 – Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. Contributi "economico finanziari" in denaro;
 - b. Contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
 - c. Contributi "immateriali" il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico.
2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a) Ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti di interesse locale;
 - b) Straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;
 - c) Eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 5 - Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale;
2. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio. Movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con l'amministrazione.

Art. 6 – Criteri

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, si applicano i criteri generali seguenti, comunque riconducibili alle materia elencate all'art. 2.
 - livello di coinvolgimento del territorio;
 - coinvolgimento di specifiche fasce di popolazione (giovani minori di età, persone diversamente abili, persone ultrasessantacinquenni)
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.
 - Grado di cofinanziamento richiesto al Comune in relazione alla spesa complessiva

Riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:

- Numero di persone iscritte
- Numero di fruitori potenziali dell'attività
- Iscrizione o meno nel registro del terzo settore
- Radicamento sul territorio comunale

Articolo 7 – Beneficio ordinario

1. Con cadenza annuale, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, l'area amministrativa pubblica un avviso, sul sito dell'ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a trenta giorni.
2. Nell'avviso l'ufficio precisa le modalità applicative di dettaglio ed i criteri di valutazione di cui all'articolo precedente.
3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:
 - a) L'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b) La descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
 - c) Un dettagliato preventivo di spesa;
 - d) L'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 marzo dell'anno successivo;
 - e) la dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.
 - f) Attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973

4. Successivamente, un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria, applicando i criteri dettagliati nell'avviso. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, che procederà ad assegnare il finanziamento in base alle risorse effettivamente disponibili, ovvero assegnando il godimento del bene.
5. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.
6. L'ammontare del beneficio non può superare il 50% delle uscite previste dal soggetto richiedente per lo svolgimento dell'iniziativa o attività e comunque il limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite come risultante dal rendiconto dell'iniziativa/attività. Il limite del 50% può essere superato in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento espressamente motivato della Giunta Comunale.
7. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il beneficio verrà ricalcolato in modo da non superare le disposizioni del comma 2 del presente articolo.
8. La concessione di un bene mobile/immobile potrà essere revocata in qualsiasi momento in caso di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale o di mancato rispetto delle norme di corretta gestione del bene.

Articolo 8 – Beneficio straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio amministrativo, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta giorni prima
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo.
3. Applicando i criteri di cui all'articolo 5 la Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto e l'ammontare del beneficio.
4. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Articolo 9 – Erogazione

1. Di norma, l'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinata alla presentazione del rendiconto.
2. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in caso di mancata presentazione nei termini previsti della rendicontazione come indicati al comma 3 lettera d) dell'art. 7 del presente regolamento oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 10 – Benefici eccezionali

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 11 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Art. 12 – Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali sono pubblicati in “Amministrazione trasparente”
2. La pubblicazione in “Amministrazione trasparente” costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

Articolo 13 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione sarà depositato nella segreteria comunale e pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune per quindici giorni consecutivi in libera visione al pubblico ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine dei quindici giorni di deposito.
2. Il presente viene pubblicato sul sito web del Comune, in “Amministrazione trasparente” a norma dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i, nonché nella raccolta dei regolamenti.

Indice

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Principi
Art. 4 - Benefici
Art. 5 – Beneficiari
Art. 6 – Criteri
Art. 7 – Beneficio ordinario
Art. 8 – Beneficio straordinario
Art. 9 – Erogazione
Art. 10 – Benefici eccezionali
Art. 11 – Responsabilità
Art. 12 – Pubblicazioni
Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicità